

## IL REGOLAMENTO UE 2016/679: DALL'AVVOCATO AL MEDICO COMPETENTE

*Avv. Fabrizio SALMI*

*Avvocato cassazionista, Formatore certificato in materia di privacy*

Dal 25 maggio 2018 trova applicazione la nuova disciplina in materia di Protezione dei dati contenuta nel Regolamento UE n. 679/2016, anche detto GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali).

**La novella** normativa, fortemente impattante sull'assetto organizzativo interno, **introduce un nuovo modo di pensare e di gestire il trattamento dei dati**: lungi dall'essere un mero aggiornamento della disciplina previgente, infatti, **il Regolamento richiede di effettuare un'analisi del rischio** circa i dati trattati, **implementare un sistema di gestione** dei dati stessi **e dimostrare l'efficacia delle scelte** fatte (c.d. principio dell'*accountability*).

Il GDPR attribuirà ampie autonomie ai soggetti titolari dei trattamenti, introducendo nuove figure di riferimento (titolari, incaricati, responsabili esterni, DPO), a cui conferirà, per contro, sempre più responsabilità.

Premesso che ogni trattamento di dati deve rispettare i fondamenti di liceità, correttezza e trasparenza, il binomio Privacy - Sanità ha da sempre rappresentato non poche difficoltà, sia per la rilevanza dei principi da tutelare - tutti di rango costituzionale - sia per l'approccio non sempre agevole degli operatori sanitari alle tematiche proprie della protezione dei dati personali.

Seppur non prevedendo una disciplina specifica per il trattamento dei dati effettuato in ambito sanitario, al di là di riferimenti specifici relativi all'applicazione di alcune norme o istituti, da sempre, la materia è oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore comunitario: già nella parte relativa ai "considerando" e, in particolare al n. 35, è stato espressamente indicato che *"nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso"* ampliando, quindi, sempre più la tutela con particolare riferimento a tale categorie di dati.

Tali specificazioni sono state recepite all'interno del testo regolamentare che all'articolo 9 sancisce come principio di carattere generale il divieto di trattare dati personali *"particolari"* (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). Al paragrafo 1, per quanto di nostro interesse, esplicita però che **il trattamento potrà essere fatto in condizioni di necessità e tutela, e tra le altre compaiono le finalità di Medicina preventiva o di Medicina**

**del Lavoro al fine di una valutazione della capacità lavorativa del dipendente**, per la diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità. Quindi, **il Medico Competente è soggetto espressamente autorizzato** dal Regolamento a trattare i dati sanitari, **ma, affinché ciò avvenga ai sensi di legge, è altresì necessario che ciascun Datore di Lavoro** - che assumerà con l'entrata in vigore del GDPR il ruolo di Titolare del trattamento dei dati dei propri dipendenti - **nomini con atto scritto** ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento **il sanitario quale "responsabile esterno"**.

Il Medico Competente sarà tenuto anche alla redazione di un apposito registro sul quale annoterà tutti gli atti di nomina ricevuti.

**Con particolare riferimento al consenso**, invece, il GDPR, prevede una disciplina che, nella concreta realtà dei fatti, per i Medici del Lavoro comporta l'attuazione di una raccolta di dati per un'attività già dovuta per legge (D. Lgs. 81/2008; schema intesa, ecc) ma, **sarà necessario, in ogni caso, per ciascun professionista rivedere l'approccio "standard" verso i dati trattati e la tutela dell'interessato.**

**Indispensabili differenziazioni, anche a livello pratico** per gli adeguamenti richiesti, dovranno essere fatte **per i Medici Competenti che svolgono la propria attività quale libero professionista** nel proprio studio, **ovvero per coloro che operano attraverso centri sanitari e dipendenti di un'azienda, in quanto gli adeguamenti richiesti variano in base alla struttura organizzativa di riferimento.**

In ultimo, si evidenzia che il regolamento prevede forti sanzioni per coloro che non dovessero seguire le indicazioni impartite nel GDPR e seppur non sia ancora stata emanata la normativa italiana di riferimento, è consigliabile iniziare a porre in essere tutti gli opportuni adempimenti in quanto alla data del 25 maggio 2018 il Regolamento sarà a tutti gli effetti vigente anche nel territorio nazionale italiano.